

Emendamenti di Commissione approvati relativi al DDL n. 19
Seduta 17 marzo 2015

3.0.7

CALIENDO, ALBERTI CASELLATI, FALANGA, CARDIELLO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 3-bis.

1. All'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo il comma 32, è inserito il seguente:

"32-bis. Nelle controversie concernenti le materie di cui al comma 1, lettera e) dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2011, n. 104, il giudice amministrativo trasmette alla Commissione di cui al comma 2 ogni informazione o notizia rilevante emersa nel corso del giudizio che, anche in esito a una sommaria valutazione, ponga in evidenza condotte o atti contrastanti con le regole della trasparenza".».

APPROVATO

6.0.10000

Il Governo

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Modifiche in materia di applicazione della pena su richiesta delle parti)

1. All'articolo 444 del codice di procedura penale, è aggiunto il seguente comma:

"1-ter. Nei procedimenti per i delitti previsti dagli articoli 314, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 322-bis l'ammissibilità della richiesta di cui al comma 1 è subordinata alla restituzione integrale del prezzo o del profitto del reato"».

APPROVATO

8.0.12

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, GIARRUSSO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 8-bis.

(Incremento dei poteri all'Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche)

1. All'articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dopo la lettera f), è inserita la seguente:

"f-bis) esercita la vigilanza e il controllo sui contratti di cui agli articoli 17 e seguenti del decreto legislativo del 12 aprile 2006, n. 163. Al fine di prevenire fenomeni corruttivi i dati dei medesimi contratti sono altresì trasmessi annualmente all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici"».

APPROVATO